

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 46 del 5 luglio 2018

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SIMEONE – AURIGEMMA – CARTAGINESE - CIACCIARELLI

***“DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI VANI E DEI LOCALI SEMINTERRATI
ESISTENTI”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X e VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

n. del 2018

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SIMEONE – AURIGEMMA – CARTAGINESE - CIACCIARELLI

concernente

**“Disposizioni per il recupero dei vani e dei locali
seminterrati esistenti”**

Giuseppe Simeone

Antonello Aurigemma

Laura Cartaginese

Pasquale Ciacciarelli

RELAZIONE

La presente proposta di legge, che trae spunto dalla legge n. 7/2017 approvata dalla Regione Lombardia, introduce norme in materia di recupero dei vani e locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, terziario o commerciale, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo attraverso il recupero di volumi già esistenti, nonché i consumi energetici e le emissioni in atmosfera attraverso la messa in opera di interventi tecnologici di contenimento. La proposta di legge va nella direzione di rendere funzionali strutture edilizie sottoutilizzate, con interventi volti alla realizzazione di abitazioni o locali ad uso diverso, con l'intento di regolarizzare e rendere abitabili i seminterrati, spesso utilizzati come taverne o magazzini o come stanze di lavoro o studio e al contempo al perseguimento dell'obiettivo di dare nuovo impulso e spinta al settore edile, tuttora ancora pesantemente condizionato dalla crisi economica. Il tutto senza nuovo consumo di suolo e con interventi mirati al contenimento dei consumi energetici.

Particolare attenzione, infatti, la presente proposta di legge rivolge alla salubrità attraverso la previsione di idonea protezione delle pareti seminterrate mediante intercapedini aerate, del ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale solo in caso di estensione di un'unità residenziale esistente e sempre a condizione che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell'unità.

La proposta si compone di dieci articoli.

Enunciate, all'**articolo 1**, le finalità del recupero dei vani seminterrati per migliorare qualitativamente la vita dei cittadini attraverso processi di rigenerazione urbana, e definiti, all'**articolo 2**, piani, vani e locali seminterrati, l'**articolo 3** indica le condizioni necessarie e concorrenti che devono sussistere per attuarne il recupero. In particolare, il comma 1 prevede che tale recupero sia consentito laddove i seminterrati siano stati legittimamente realizzati o condonati alla data di entrata in vigore della legge e siano posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, mentre il comma 2 prescrive il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dai vigenti regolamenti, con la sola eccezione dell'altezza dei singoli locali destinati alla permanenza di persone, riducibili a 2,40 metri ed ulteriormente a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio nonché per gli spazi destinati alla permanenza di persone esclusivamente nei territori montani. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione, pur essendo prevista un'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non inferiore



a 2,40 metri, viene introdotto il calcolo delle altezze medie se i locali presentano altezze interne irregolari.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi di recupero dei piani seminterrati comportanti l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale, salvo dimostrata impossibilità, per mancanza di spazi adeguati, ad ottemperare a tale obbligo: in tal caso è consentita la monetizzazione, ovvero il versamento al comune di una somma destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune medesimo.

Il comma 6 prevede che per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.

Il comma 7 esenta dall'obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali o, in caso di impossibilità di reperimento dei medesimi, dal versamento al comune, gli interventi di recupero dei vani e dei locali seminterrati realizzati in immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle ATER e consente, inoltre, la trasformazione in unità abitative residenziali dei piani terra porticati e su pilotis dei fabbricati destinati all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).


L'**articolo 4** stabilisce che il recupero dei vani e locali seminterrati, se conseguito con opere edilizie, comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico amministrativo, oltre ad essere soggetto alla preventiva comunicazione d'inizio lavori al comune.

Una disposizione ad hoc è prevista per le strutture ricettive alberghiere: ai fini del calcolo della superficie lorda e del volume non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici generali a tale disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Il comma 1 dell'**articolo 5** detta una disposizione generale in materia di deroga, stabilendo che il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatta salva la previsione sull'altezza di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'**articolo 6**, ai fini del contenimento dei consumi energetici, prevede idonee opere di isolamento termico, nonché di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0014563.I.05=07=2018.H.17:29



L'**articolo 7** fissa un termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della proposta di legge entro il quale ciascun comune può escludere parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente proposta di legge, con deliberazione motivata da esigenze legate alla necessità di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, a rischio idrogeologico o difesa del suolo.

Anche successivamente ai centottanta giorni, tuttavia, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali o di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

All'articolo 8 è previsto un monitoraggio costante, della Regione, attraverso comunicazione, da parte dei comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Direzione Regionale Territorio, dei dati relativi al numero dei vani e dei locali seminterrati oggetto di recupero, delle relative superfici e delle corrispondenti destinazioni d'uso insediate.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della promozione ed incentivazione per il conseguimento degli obiettivi finalizzati al miglioramento qualitativo della vita dei cittadini con i processi di rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato, promuove il recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale, dei vani e locali seminterrati esistenti con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio;

b) vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.



Art. 3
(Condizioni per il recupero)

1. Possono essere recuperati ad uso residenziale, terziario o commerciale, previo conseguimento del relativo titolo edilizio abilitativo, i vani e locali seminterrati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sussistono le seguenti condizioni:

- a) che i vani e i locali siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria;
- b) che gli edifici nei quali sono ubicati i vani e locali seminterrati da recuperare siano legittimamente realizzati ovvero condonati ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria degli abusi edilizi;

2. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. In particolare:

a) l'altezza interna netta dei locali e vani seminterrati da recuperare non deve essere inferiore a 2,40 metri per gli spazi destinati alla permanenza di persone, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio destinati ai corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli; per gli edifici ubicati nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione dell'altezza sino a 2,20 metri anche per gli spazi destinati alla permanenza di persone;

b) qualora i locali da recuperare presentino altezze interne irregolari, ai fini del requisito di cui alla lettera a) del presente comma si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa e vani; nei locali seminterrati con soffitto a volta, l'altezza minima è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella della chiave della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento;

c) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera a) del presente comma devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;

d) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16); tale rapporto può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.

3. Ai fini del raggiungimento dell'altezza di cui al comma 2, lettere a) e b), è consentito l'abbassamento della quota del solaio di calpestio dei vani e locali seminterrati da recuperare, a condizione che non incida negativamente sulla statica dell'edificio e che siano rispettate le norme sismiche.

4. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, se volti alla realizzazione di nuove ed autonome unità immobiliari residenziali e qualora comportino l'aumento del carico urbanistico, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10



metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare.

5. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere all'obbligo di cui al comma 4, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l'intervento di recupero dei vani e locali seminterrati previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

6. Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di mutamenti della destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale di cui al comma 4 e la monetizzazione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Non sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 4 del presente articolo e al versamento di cui al successivo comma 5 gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati realizzati in immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). Al fine di contribuire alla riduzione del disagio abitativo mediante la realizzazione di alloggi da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, le disposizioni della presente legge, in deroga dagli strumenti urbanistici comunali e dalle disposizioni di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come introdotto dal comma secondo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, si applicano altresì per la trasformazione in unità abitative residenziali dei piani terra porticati e su pilotis dei fabbricati destinati all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).

8. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l'intervento di recupero dei vani e locali seminterrati, se volto alla realizzazione di nuove unità residenziali, è, altresì, subordinato all'obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l'obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4

(Disciplina edilizia dell'intervento ed oneri concessori)

1. Il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche.
2. Se conseguito con opere edilizie, l'intervento di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d'intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo.
3. Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto alla preventiva comunicazione d'inizio lavori al comune ai sensi dell'articolo 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 aprile 2002, n.13) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
4. L'intervento di cui al comma 2 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria recuperata ad uso residenziale, terziario o commerciale secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune in relazione alla nuova destinazione d'uso conseguita con l'attuazione dell'intervento edilizio.
5. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 4, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio edilizio comunale.
6. I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.
7. Gli strumenti urbanistici di pianificazione generale comunale prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere, ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) e del volume, non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici generali alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine di contribuire alla riduzione del disagio abitativo mediante la realizzazione di alloggi da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, le disposizioni della presente legge, in deroga dagli strumenti urbanistici comunali e dalle disposizioni di cui all'articolo 41-sexies della legge 17

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0014563.I.05=07=2019.H.17:29



agosto 1942, n. 1150, come introdotto dal comma secondo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, si applicano altresì per la trasformazione in unità abitative residenziali dei piani terra porticati e su pilotis dei fabbricati destinati all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).


8. Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda (SL) fino a duecento metri quadrati per uso residenziale e cento metri quadrati per altri usi, costituenti, in base al titolo di proprietà, una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche.



Art. 5

(Disciplina delle deroghe, requisiti tecnici e modalità dell'intervento)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, lettera a), il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
2. L'intervento di recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
3. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale degli ambienti, l'intervento di recupero dei vani e dei locali seminterrati può essere realizzato anche mediante aperture praticate nei paramenti murari perimetrali (finestre, porte e porte finestre) nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell'edificio.
4. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non ecceda il 50 per cento della superficie utile complessiva dell'unità immobiliare.
5. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
6. Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato antistante dovrà essere di almeno metri 2,50.



Art. 6

(Sostenibilità energetica ambientale)

1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.
2. Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
3. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.



Art. 7

(Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano comunque direttamente dopo lo spirare del termine di centottanta dalla data di entrata in vigore della presente legge previsto per l'adozione della predetta delibera del consiglio comunale. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica degli strumenti urbanistici generali, dei piani e programmi urbanistici comunque denominati e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.



Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:
 - a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
 - b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
 - c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 7.
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.



Art. 9

(Modifiche alla legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017)

1. Al fine di favorire la promozione, l'incentivazione e la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualità della vita dei cittadini con i processi di rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato, il termine di dodici mesi previsto all'articolo 4, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) è prorogato di dodici mesi.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

